

Edizione di mercoledì 22 Luglio 2020

CASI OPERATIVI

Locazione commerciale: canone di locazione differenziato
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Fondo perduto: pubblicata la seconda circolare delle Entrate
di **Lucia Recchioni**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Esenzione dalla ritenuta per gli interessi corrisposti alla controllante estera
di **Marco Bargagli**

FINANZA AGEVOLATA

Il “Patto per l’Export” e le misure per l’internazionalizzazione
di **Sara Frigeni – Gruppo Finservice**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Equivalenza tra la tassazione Ires e la tassazione per trasparenza
di **Ennio Vial**

RASSEGNA RIVISTE

Conferimento dell’intero patrimonio di una Srl in un’altra Srl: l’operazione è nulla se disposta dal solo amministratore
di **Valerio Sangiovanni**

CASI OPERATIVI

Locazione commerciale: canone di locazione differenziato di **EVOLUTION**



Nei contratti di locazione commerciale, a quali condizioni può ritenersi valida la clausola che prevede l'incremento annuale del canone in misura eccedente il limite legislativo indicizzato alla variazione dei prezzi rilevata dall'Istat?

Nei contratti di locazione commerciale, i contraenti possono definire un canone variabile nel corso dell'esecuzione del contratto. Tale facoltà è insita nel dettato normativo previsto dal Codice Civile in materia di locazioni: è rimessa all'autonomia contrattuale la libera determinazione convenzionale dell'entità del corrispettivo dovuto per la locazione, così come la periodicità del pagamento.

Occorre tuttavia prestare attenzione alle ipotesi in cui le parti intendano prevedere un aumento automatico ed annuale del canone, ciò in quanto tale pattuizione potrebbe entrare in contrasto con il disposto di cui all'articolo 32 L. 392/1978 (cd. Legge equo canone).

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



AGEVOLAZIONI

Fondo perduto: pubblicata la seconda circolare delle Entrate

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

**LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE IMPRESE:
INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE OPERATIVE**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'Agenzia delle entrate, nella giornata di ieri, 21 luglio, con la [circolare 22/E/2020](#), è tornata a fornire alcune sue interpretazioni in merito alla **verifica della spettanza** e alle **modalità di determinazione del contributo a fondo perduto** previsto dall'[articolo 25 D.L. 34/2020](#): un intervento sicuramente **tardivo**, considerato che **molti contribuenti, pur a fronte delle note incertezze, ormai rassegnati, hanno già trasmesso le istanze per accedere al contributo a fondo perduto**, e, in alcuni casi, sono **già state accreditate le somme**.

Nella tabella che segue vengono richiamate, in sintesi, le **risposte ad alcuni quesiti posti**.

Possono fruire del contributo a fondo perduto le **società in liquidazione** (in presenza degli altri requisiti previsti dalla norma)?

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Esenzione dalla ritenuta per gli interessi corrisposti alla controllante estera

di **Marco Bargagli**



Nella letteratura **internazionale-tributaria**, il “*Treaty shopping*” è conosciuto tra gli addetti ai lavori come un meccanismo **elusivo** che sfrutta le **agevolazioni fiscali** previste dagli accordi internazionali che, come noto, sono finalizzate a **prevenire fenomeni di doppia imposizione economica**.

Il **disegno evasivo** in rassegna ha la chiara finalità di **ridurre** o, in alcuni casi **azzerare**, la **ritenuta alla fonte** prevista in caso di pagamenti di **dividendi, interessi e royalties** c.d. “*passive income*” e viene in concreto realizzato **interponendo**, nella transazione economica, **uno o più soggetti** tra il **Paese di origine del reddito** (c.d. Paese della fonte ad esempio l'Italia) e quello in cui risiede il **destinatario finale estero** del medesimo reddito (reale beneficiario dei flussi).

Il **Commentario al modello di convenzione Ocse** definisce “**beneficiario effettivo**” il **perceutore dei redditi** che **gode del semplice diritto di utilizzo** dei flussi reddituali (*right to use and enjoy*) e non sia **obbligato a retrocedere gli stessi** ad altro soggetto sulla base di **obbligazioni contrattuali o legali, desumibili anche in via di fatto** (*unconstrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment received to another person*).

Da tale breve definizione possiamo concludere che il **soggetto che percepisce i redditi**, per essere considerato il **beneficiario effettivo**, deve essere il **titolare giuridico** dei medesimi flussi, **avendone il pieno diritto di utilizzo**, senza avere **alcun obbligo di retrocessione** degli stessi nei confronti di altri soggetti economici.

Proprio in tema di **beneficiario effettivo**, si cita il recente orientamento espresso dalla **suprema Corte di cassazione** la quale, con la [sentenza n. 14756 del 10.07.2020](#), ha stabilito che l'esenzione dalla ritenuta prevista dall'[articolo 26-quater D.P.R. 600/1973](#) **spetta anche nell'ipotesi di interessi erogati alla controllante residente nell'Unione Europea** retrocessi, da quest'ultima, **alla propria casa madre europea**.

Nel caso di specie, infatti, la **prima società comunitaria** che aveva ricevuto i flussi reddituali non si era limitata ad operare quale società **meramente interposta**, ma aveva **svolto una significativa attività finanziaria** non rivestendo, pertanto, i **caratteri di una struttura di puro artificio**.

Gli Ermellini hanno sancito che la **valutazione del carattere artificioso** di una società e? maggiormente importante in caso di una *holding* che **si limiti a detenere partecipazioni, senza svolgere alcuna attività sostanziale**.

Già in passato, sulla base di un ormai **consolidato orientamento giurisprudenziale**, la suprema Corte ha delineato le **caratteristiche del “beneficiario effettivo”**, in relazione al **pagamento di dividendi, interessi e canoni (*rectius royalties*)**.

Come sopra illustrato, tale **clausola generale dell’ordinamento fiscale internazionale** e? finalizzata ad impedire che i soggetti **possano abusare dei trattati fiscali attraverso pratiche di *treaty shopping***, con lo scopo di **riconoscere la protezione convenzionale** a contribuenti che, altrimenti, non ne avrebbero avuto diritto o che avrebbero subito un **trattamento fiscale comunque meno favorevole**.

Come rilevato in giurisprudenza *“il treaty shopping implica lo **sfruttamento delle differenze nei trattati stipulati fra le varie nazioni, mediante la frapposizione di un soggetto residente in uno Stato terzo** (conduit) nel flusso reddituale tra lo Stato della fonte e quello del beneficiario effettivo. Pertanto, può fruire dei vantaggi garantiti dai trattati il “beneficiario effettivo”, **ossia solo il soggetto sottoposto alla giurisdizione dell’altro stato contraente, che abbia l’effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento percepito, realizzandosi altrimenti una traslazione impropria dei benefici convenzionali o addirittura un fenomeno di non imposizione**”* (cfr. [Corte di cassazione, sezione 5, sentenza n. 24287 del 30.09.2019](#)).

Infatti nel caso degli **agenti, dei *nominees* e delle *conduit companies***, che operano quali **fiduciari**, il precettore degli interessi **non ne e? il beneficiario effettivo**, in quanto il **medesimo non ha il diritto di disporre degli interessi percepiti, ma ha l’obbligo di trasferirli ad altro soggetto**.

Importanti considerazioni vengono formulate circa la **società c.d. *conduit*** che viene definita come un **soggetto che si frappone nei rapporti tra erogante e beneficiario finale**, come **soggetto percipiente solo formalmente**, la cui costituzione non e? supportata da motivazioni economiche apprezzabili diverse dal risparmio fiscale.

I giudici di piazza Cavour:

- definiscono la **società “condotta”** come mero **“canale di transito”** dei redditi, quindi **dalla fonte al beneficiario finale, sicché la scelta di “canalizzazione” si giustifica unicamente nelle più vantaggiose implicazioni fiscali del “transito”**;
- rilevano che il **“beneficiario effettivo”**, ha sia la titolarità che la disponibilità del reddito

percepito e non e? tenuto ad alcun trasferimento dello stesso a terzi.

In definitiva, **non possono essere ricomprese tra i “beneficiari effettivi” le “società relais” (società interposte)**, ossia quelle società che, sebbene formalmente titolari di redditi, **dispongono nella pratica soltanto di poteri molto limitati**, risultando essere **semplici fiduciarie o semplici amministratori agenti per conto delle parti interessate**.

Nel caso esaminato dalla Corte di cassazione, **accogliendo la tesi del contribuente**, è stato confermato **l'orientamento espresso dal giudice di appello** il quale, attenendosi ai principi giurisprudenziali già espressi in *apicibus*, ha fornito una **precisa e congrua motivazione** nella quale ha **indicato con precisione le ragioni per cui la società destinataria dei flussi reddituali era l'effettivo beneficiario**.

In particolare, la **società comunitaria che aveva percepito i proventi dalle controllate**, svolgeva il **ruolo di una vera e propria holding di partecipazione**, come **centrale finanziaria internazionale dell'intero gruppo**, per gestire tutte le esigenze di tesoreria e finanziamento.


Inoltre:

- i redditi percepiti dalla stessa società **risultavano fiscalmente tassati nel Paese estero di residenza**;
- la società aveva l'incarico di **armonizzazione degli investimenti e di gestione dei flussi finanziari**, ad essa confluendo i **proventi finanziari delle società del Gruppo e non soltanto quelli della controllata italiana**;
- **non vi era alcun obbligo giuridico di retrocedere i flussi a soggetti terzi** e, pertanto, la società intermedia godeva di **piena titolarità e disponibilità dei redditi percepiti**.

FINANZA AGEVOLATA

Il “Patto per l’Export” e le misure per l’internazionalizzazione

di Sara Frigeni – Gruppo Finservice



Acquista particolare importanza, alla luce delle recenti iniziative promosse a livello nazionale, il tema dell'**internazionalizzazione delle imprese italiane**.

I primi giorni di giugno è stato presentato dal Ministero degli esteri il cosiddetto **“Patto per l’Export”**, con una dotazione di ben oltre **1,3 miliardi di euro**, che delinea la prossima strategia nazionale di sostegno alle aziende italiane; in tale ambito, 316 milioni di euro sono riservati al “Made in Italy” messo a dura prova dal recente problema sanitario e dalla conseguente congiuntura economica. Lo sbocco sui mercati internazionali della produzione italiana agevola, difatti, una differenziazione del rischio e permette la creazione di dinamiche positive, quali la possibilità di economie di scala e di gestione ottimale nei cali di vendita dovuti a stagionalità di prodotto. Se correttamente effettuata la ricerca di nuovi clienti, soprattutto in territori esteri, permette un significativo aumento sia di fatturato, sia di profitto.

Dai pilastri strategici definiti nel Patto si evincono pertanto le seguenti direttive su cui si focalizzeranno le misure di sostegno alle imprese nei prossimi mesi:

I. COMUNICAZIONE con una forte attenzione al “Made in Italy” e alle filiere nazionali. Si punterà, a tal proposito, sugli strumenti di nuova generazione la cui importanza è risultata evidente nel recente periodo. Al via, dunque, campagne atte a promuovere le aziende italiane attraverso l’uso di piattaforme digitali;

II. PROMOZIONE INTEGRATA che valorizzi, *in toto*, l’eccellenza italiana, con attenzione anche a settori industriali meno conosciuti, quali quello dell’industria aerospaziale oppure focalizzati

su economia circolare o economia *green*;

III. FORMAZIONE/INFORMAZIONE con incentivi all'export in grado di coinvolgere anche aziende presenti, per lo più, sul mercato nazionale, attraverso i quali sarà favorito l'impiego di figure professionali, quali Temporary Export Manager (TEM) e Digital Export Manager (DEM), in grado di semplificare l'accesso delle PMI ai nuovi mercati. La nuova misura, in arrivo per l'autunno 2020, prevede un **contributo a fondo perduto** sotto forma di voucher per il cofinanziamento **al 50 %** dei progetti realizzati per il tramite di TEM/DEM, sui quali le aziende italiane potranno far affidamento nella ripartenza;

IV. E-COMMERCE attraverso una facilitazione all'accesso di piattaforme digitali, anche per le aziende che, sino ad oggi, non ne hanno ricorso all'utilizzo;

V. SISTEMA FIERISTICO con l'agevolazione alla partecipazione delle PMI alle Fiere internazionali e attraverso eventi e fiere digitali;

VI. FINANZA mediante risorse riservate a finanziamenti a tassi agevolati e a fondo perduto, e attraverso la semplificazione dell'accesso alle opportunità.

Tali iniziative di prossima attivazione si affiancheranno ai contributi a fondo perduto ed ai finanziamenti a tasso zero già esistenti concessi da SACE SIMEST soprattutto, ma non solo, alle PMI dietro presentazione di apposita richiesta. In particolare, tali agevolazioni, che consistono in **un contributo a fondo perduto** fino al **40%** abbinato ad **un finanziamento del 60%** senza garanzie, sono riconosciute per i seguenti interventi da realizzare in Paesi extra UE, che le aziende possono porre in essere:

- **studi di fattibilità** all'estero, associati ad investimenti di natura commercial e/o produttiva (sono agevolate in tal caso, ad esempio, spese per il personale, soggiorni e viaggi);
- **programmi finalizzati alla creazione di strutture** all'estero atte a favorire una presenza aziendale stabile tramite uffici, negozi, spazi espositivi, punti di assistenza e relativa promozione;
- **programmi di assistenza tecnica**, successivi agli investimenti, per formare il personale attivo all'estero (sono agevolate in tal caso, ad esempio, spese per il personale, per gli spostamenti, i soggiorni, per la consulenza necessaria);
- programmi per l'affiancamento in azienda, per un periodo limitato di tempo, di un professionista in ambito internazionale, cosiddetto **"Temporary Export Manager"**;
- progetti di **e-Commerce**, per la creazione di una propria piattaforma informatica di e-commerce o per l'impiego di market place di fornitori esterni;
- **partecipazione a Fiere Internazionali, Mostre e Missioni di Sistema** (sono agevolate in tal caso, ad esempio, le spese legate alla logistica, alla promozione, agli spazi espositivi e alla consulenza finalizzata alla partecipazione stessa).

Oltre alle sei misure sopra citate, di assoluto rilievo è anche il **contributo a fondo perduto del**

40% accessibile da parte delle piccole e medie imprese, società di capitali, per favorirne la **patrimonializzazione**. In particolare, deve trattarsi di aziende che, allo stato attuale, abbiano un fatturato export pari ad almeno il 35% quale media degli ultimi 3 esercizi approvati (tale % potrebbe scendere nelle prossime settimane, favorendo l'accesso ad un più ampio ventaglio di imprese, alla luce di valutazioni in corso da parte dell'ente competente).

È da rimarcare il fatto che tali contributi saranno resi presto ancor più appetibili, in quanto oggetto delle seguenti novità:

- estensione anche agli interventi da realizzare all'interno della UE;
- innalzamento al 50% del contributo a fondo perduto.

Contattaci
e scopri tutte
le opportunità

800 94 24 24

f in

Gruppo
FINSERVICE.com
LEADER DELLA FINANZA AGEVOLATA

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Equivalenza tra la tassazione Ires e la tassazione per trasparenza

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

L'UTILIZZO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER AFFRONTARE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Una questione molto delicata che emerge nelle **operazioni straordinarie** attiene alla valutazione circa la **equivalenza della tassazione delle società di capitali e quella delle società di persone**.

Si tratta di un aspetto molto importante non solo nell'operazione di trasformazione, ma anche nelle ipotesi di **altre operazioni straordinarie che recano in seno una trasformazione**.

Si pensi, ad esempio, alla **scissione di una società di capitali che comporta l'attribuzione di un compendio immobiliare o di una azienda ad una società di persone**. Questi beni passeranno da un regime di tassazione opaca ad una **tassazione per trasparenza**.

È evidente che la tassazione Ires risulta più mite rispetto all'Irpef dei soci, tuttavia **non si deve trascurare l'ulteriore prelievo sui dividendi** attraverso la **ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26%**.

Le due forme impositive devono intendersi come **equivalenti**: ne è la prova il fatto che, nel rispetto di determinate condizioni, **gli articoli 115 e 116 Tuir ammettono la trasparenza su opzione anche per la S.r.l.**

Questo principio ha subito qualche smagliatura in una risposta ad interpello lo scorso anno, ma lo riteniamo comunque valido e tutto sommato **pacifico**.

Si sta alludendo, in particolare, alla [risposta n. 185 del 11.6.2019](#), con la quale l'Agenzia ha affermato che **anteporre alla cessione di partecipazioni la trasformazione progressiva da S.n.c. a S.r.l. della società cedente può "integrare una condotta abusiva ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000"**.

In sostanza, l'Ufficio ha ritenuto **abusivo il passaggio da S.n.c. a S.r.l. perché mentre la S.n.c. determina la base imponibile delle plusvalenze sul 58.14% del loro ammontare, la base**

imponibile della S.r.l. è solo il 5%. L'ufficio, tuttavia, dimentica che, mentre nella società di persone la tassazione è definitiva, nella S.r.l. vi sarà l'ulteriore tassazione in capo ai soci (ritenuta del 26%).

L'intervento è stato **giustamente criticato in dottrina**. Ad ogni buon conto possiamo ritenere che il principio dell'equivalenza risulta ormai sdoganato dalla **successiva [risposta ad interpello n. 503 del 28.11.2019](#)**.

Nel caso di specie l'operazione di riorganizzazione descritta nell'istanza ha come principale e dichiarato fine quello di **cedere l'immobile fatiscente e plusvalente nell'ambito del regime fiscale di una società a responsabilità limitata** anziché di una **società di persone**; ciò al fine di **fruire di un'aliquota impositiva in misura proporzionale (al 24%) rispetto ad aliquote progressive in capo ai soci in conseguenza dell'applicazione del principio della trasparenza**.

L'Agenzia precisa che ***“Non si ritiene che detto vantaggio fiscale risulti indebito, dal momento che non risulta violata alcuna ratio legis impositiva riguardante le plusvalenze sui beni immobili. Che la cessione dell'immobile sia effettuata nell'ambito di una società trasparente ai fini fiscali (società di persone) o nell'ambito di una società opaca (società di capitali), non muta la base imponibile su cui calcolare l'imposta.*”**

È la scelta del regime impositivo (trasparente o opaco) che comporta, nello specifico caso in esame, un risparmio di aliquota di imposta, scelta che non appare sindacabile in ottica anti-abuso risultando posta dall'ordinamento tributario su un piano di pari dignità”.

L'Agenzia è quindi **molto aperta ma richiede coerenza**. La stessa, infatti, precisa che ***“È appena il caso di precisare che qualora, a seguito della trasformazione da società di persone a società di capitali, fosse deliberata la ri-trasformazione da società di capitali a società di persone risulterebbe integrato il requisito dell'indebito risparmio d'imposta, risultando la momentanea trasformazione in società di capitali meramente strumentale al conseguimento dello stesso”.***

RASSEGNA RIVISTE

Conferimento dell'intero patrimonio di una Srl in un'altra Srl: l'operazione è nulla se disposta dal solo amministratore

di **Valerio Sangiovanni**

DIGITAL

Seminario di specializzazione

**CONVERSIONE DEL D.L. RILANCIO:
LE NOVITÀ FISCALI**

[Scopri di più >](#)

Articolo tratto da “La rivista delle operazioni straordinarie n. 6/2020 ?

Una recente sentenza del Tribunale di Roma consente di riflettere su alcuni aspetti delle operazioni straordinarie. Viene costituita da un'amministratrice in corso di revoca una nuova società nella quale viene conferito l'intero patrimonio della prima società. Il Tribunale di Roma ritiene che l'amministratrice, seppur in corso di revoca dal suo incarico al momento della costituzione della nuova società, rivestisse ancora la qualità di amministratrice, non essendo stata iscritta nel Registro Imprese la nomina del nuovo amministratore. Tuttavia l'operazione di conferimento dell'intero patrimonio della prima società nella seconda società viene dichiarata nulla, per avere modificato sostanzialmente l'oggetto sociale della prima società in assenza di una previa decisione dei soci in tal senso. Un conferimento siffatto, che svuota la società conferente di patrimonio, è possibile solo previa espressione favorevole del consenso dei soci ai sensi dell'articolo 2479, comma 2, n. 5, cod. civ.. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO di “La rivista delle operazioni straordinarie n. 6/2020 ?](#)

Diritto e società

Commento all'orientamento H.I.29 del Comitato Triveneto dei notai in materia di clausola di riscattabilità delle azioni del socio inattivo o irreperibile *di Marco Modolo*

Tributi e accertamento fiscale

L'impatto della cessione dell'usufrutto sui trasferimenti agevolati d'azienda *di Roberto Bianchi*

L'Agenzia delle entrate si esprime sulla legittimità della fusione inversa *di Luigi Ferrajoli*

Giurisprudenza

Conferimento dell'intero patrimonio di una Srl in un'altra Srl: l'operazione è nulla se disposta dal solo amministratore *di Valerio Sangiovanni*

Termine di durata della società di capitali e diritto di recesso *ad nutum* del socio: la recente sentenza della Cassazione n. 4716/2020 *di Alessandro Biasioli*

Gli effetti, ai fini tributari, della differenza tra le donazioni nulle e le donazioni indirette a seguito della sentenza della Cassazione, SS.UU., n. 18725/2017 *di Cosimo Zuccaro*